

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – SEDE DI PALERMO-

RICORSO

Nell'interesse della Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi Caltanissetta ETS -FASTED Caltanissetta ETS-, con sede a Caltanissetta Via Amari n. 16 (C.F. 92005050858), in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Calà (C.F. CLAFPP69T06H792B) giusto mandato in calce al presente atto e domiciliata ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, all'indirizzo digitale P.E.C. del medesimo difensore **filippo.cala@avvocaticl@legalmail.it** tel/fax: 0934/090396

CONTRO

- la Regione Siciliana (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- l'Assessorato della Salute (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona dell'Assessore Regionale pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- l'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Dirigente Generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

- FASTED Sicilia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 92013800856), con sede a Caltanissetta, in via M. Amari n. 16;
- FASTED Lentini, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 91004200894), con sede a Lentini, in via Eraclea n. 80;
- FASTED Ragusa Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80004630887), con sede a Ragusa, in Piazza Igea n. 1;
- FASTED Catania Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80027310871), con sede a Catania, in via S. Sofia n. 78 -Pad. 8 Policlinico di Catania-;
- FASTED Siracusa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 93007500890), con sede a Floridia (SR), in via Palestro n. 104;
- FASTED Messina Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 97123150837), con sede a Messina, in via Torrente Trapani n. 7;
- FASTED Gela Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 90006550850), con sede a Gela, in via Salerno n. 2;
- FASTED Palermo Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 97043200829), con sede a Palermo, Piazza N. Leottà n. 4, presso ospedale;
- FASTED Sciacca Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 92003580849), con sede a Sciacca (AG), in via Pompei c/o P.O. Giovanni Paolo II;

per l'annullamento, e con salvezza di proporre motivi nuovi e/o aggiunti,

del D.D.G. dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, n. 1216 del 02/12/2021 e della allegata tabella A nella quale sono individuati i soggetti beneficiari del sostegno economico ex art. 128 della L.R. 11/2010 e dalla quale si evince l'ammontare del contributo assegnato a ciascuno di essi;

- di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice le manifestazioni di interesse delle associazioni partecipanti) e consequenziali.

FATTO

L'Associazione FASTED Caltanissetta ETS, nasce nel 1977 come Associazione Bambino Emopatico Caltanissetta, per iniziativa di un gruppo di genitori spinti dall'esigenza di tutelare i loro bambini affetti da malattie croniche ereditarie del sangue quali la talassemia, drepanocitosi, e talassodrepanocitosi. L'Associazione assiste, attualmente, 104 soggetti affetti da emoglobinopatie, che sono in cura presso l'U.O.S.D. di Talassemia presso il Presidio Ospedaliero Sant'Elia dell'ASP n. 2 di Caltanissetta, ed anche presso gli Ospedali di Agrigento, Catania ed Enna.

L'Associazione FASTED di Caltanissetta si è sempre contraddistinta per essersi profusa in iniziative per la prevenzione, la diagnosi, la cura, l'assistenza e la promozione della ricerca scientifica delle emoglobinopatie.

Al fine di ottenere dei contributi regionali utili allo svolgimento della propria attività, la ricorrente ha partecipato alla procedura indetta con “l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della

Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di un contributo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 18/06/2021, Parte I. L'avviso pubblicato in G.U.R.S. annualmente, è volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno economico sotto forma di contributo secondo quanto previsto dall'art. 128 della legge regionale n. 11/2010.

FASTED Caltanissetta ha presentato la manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione richiesta, al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, individuato nel paragrafo 3 del medesimo avviso come competente per le manifestazioni di interesse rientranti nell'area tematica “attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità; attività di promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta del sangue”.

L'avviso sopra citato prevedeva che “Preliminarmente alla disamina della pratica per la valutazione del punteggio, le commissioni procedono alla valutazione della congruità della spesa.

La congruità della spesa è valutata anche in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente.

Le commissioni, pertanto, stimano l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane necessarie, tenendo, tra

l'altro, conto di eventuali contributi concessi da altri soggetti”.

L'avviso prevedeva anche i criteri di attribuzione del punteggio ai quali la Commissione si sarebbe dovuta attenere, tenendo in considerazione i seguenti parametri che si riportano così come estratti dal decreto pubblicato in G.U.R.S.:

“I punteggi sono così distribuiti:

- a) impatto sociale, culturale ed economico dell'attività su territorio regionale o locale (min.0 - max 60), risultante dalla relazione analitica dell'attività per la quale si richiede il finanziamento;
- b) caratteristiche e curriculum dell'Ente proponente (min. 0 - max 40), che abbia riguardo con pari peso: a) alla consistenza patrimoniale ed immobiliare; b) alle attività svolte in passato e all'attualità di quelle in atto rispetto alla capacità di rispondere ai fabbisogni del contesto/utenza di riferimento; c) alle competenze dell'organico (governance e staff).

Ogni ente proponente non potrà avvalersi di un contributo superiore al 20% del plafond assegnato al singolo Dipartimento; ogni Dipartimento non potrà risultare assegnatario per più del 30% dell'intero contributo erogato dalla Regione.

Le commissioni nominate da parte degli Assessori regionali preposti ai dipartimenti regionali competenti procedono all'assegnazione dei punteggi tenendo presenti i seguenti criteri:

per i punteggi sub a), in termini di impatto, nella valutazione deve rilevare:

- 1) il rapporto costi sostenuti/benefici generati (min. 0- max 10);
- 2) il grado di fattibilità/raggiungibilità degli obiettivi prospettati (min. 0 - max 10);
- 3) la "durabilità" del progetto, quindi la capacità dell'iniziativa proposta di prefigurare l'avvio di processi atti ad estendere i benefici prospettati per l'utenza su un periodo

pluriennale (min. 0 - max 10);

4) la "ampiezza" del progetto e quindi la capacità dello stesso - a parità di condizioni - di servire un'utenza maggiore (min. 0 - max 10);

5) la sostenibilità" del progetto, quindi la capacità dell'iniziativa di avviare processi atti a generare condizioni e risorse che possano prefigurare in futuro il :minor ricorso a contribuzioni finanziarie esterne (specialmente di natura pubblica) e in maggior misura all'autofinanziamento (min. 0 - max 10),

6) al contempo preservando i livelli occupazionali della struttura, ove ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi collegati all'iniziativa presentata (min. 0 - max 10);

- per i punteggi sub b), la valutazione rivolta all'Ente proponente deve mirare ad apprezzare l'esistenza:

1) delle condizioni strutturali (min. 0 - max 10);

2) del know-how istituzionale maturato e delle competenze professionali interne (min.0 - max 10);

3) della capacità di attivazione di reti formali ed informali sui territorio (min.0 - max 10);

4) dello svolgimento di attività in corso sinergiche a quelle oggetto di istanza, capaci di sostenere il raggiungimento degli obiettivi rappresentati dalle iniziative proposte con riguardo all'auspicato impatto sociale, culturale ed economico dell'attività sul territorio regionale inclusa l'esplicita valorizzazione dell'identità siciliana (min. 0 - max 10).

A parità di punteggio prevale l'ente che risulta svolgere da più tempo le attività per cui ha fatto istanza. Le istanze degli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutate prioritariamente e gli enti sono beneficiari in termini di precedenza rispetto agli altri enti istanti. A tal fine le commissioni attribuiranno agli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di

riconoscimento di specifici contributi 10 punti in più, fermo restando il punteggio massimo di 100 punti. Il punteggio aggiuntivo potrà, quindi, consentire agli stessi enti di conseguire un punteggio più alto rispetto a quello che avrebbero conseguito sulla base della documentazione presentata, ma non di superare il punteggio massimo di 100.”

Sulla base dei criteri innanzi individuati, la Commissione nominata procedeva, indi, alla valutazione delle istanze attribuendo un punteggio “su base 100”, mentre il punteggio minimo per accedere al contributo era fissato dal citato avviso in 70/100.

FASTED Caltanissetta, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, segnalava, nella manifestazione d'interesse presentata, di avere la c.d. Priorità per Legge Regionale, appunto perché destinataria di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi (L.R. n. 20/1990 e L.R. n. 16/2013), requisito che avrebbe dovuto permettere all'Associazione di avere una priorità nei termini stabiliti dall’avviso medesimo, oltreché di ottenere 10 punti in più.

Con la pubblicazione del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n. 1216 del 02/12/2021 e dell’allegato prospetto, oggi impugnati, l’Associazione veniva a conoscenza di avere ottenuto un punteggio pari ad 84 ed un contributo di € 1.816,26, a fronte di un contributo richiesto pari ad € 57.505,00 e di un contributo stimato congruo dalla Commissione pari ad € 7.000,00.

Dalla Tabella allegata al D.D.G. non si evincono, tuttavia, i criteri adottati dalla Commissione che hanno portato all'attribuzione dei valori sopra

indicati, né gli stessi sono emersi (proprio perché del tutto mancanti) dalla visione del verbale relativo. Certo è che l'esiguo contributo proposto dalla Commissione ha comportato l'assegnazione di una somma altrettanto esigua. Ciò posto, il giudizio della Commissione e il successivo decreto di assegnazione sono da considerarsi erronei, illegittimi ed infondati per il seguente

MOTIVO

I

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 128 della L.R. 11/2010 – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà – Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Erroneità in fatto e nella valutazione, arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata dall'Amministrazione in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ed agli scopi che si intendono perseguire per quanto di interesse nel ricorso - Mancata trasparenza sui criteri di valutazione – Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Fasted Caltanissetta, per come risultante dalla tabella allegata al D.D.G. 1216 del 02/12/2021 ha ottenuto l'assegnazione di un contributo di € 1.816,26 a fronte di un punteggio totale di 84, di un contributo richiesto di € 57.505,00, e di un contributo proposto (dalla Commissione) di € 7.000,00.

Ebbene, i dati innanzi riportati, posti anche a confronto con i punteggi

conseguiti dalle altre Associazioni richiedenti, considerati i progetti presentati, i contributi proposti ed assegnati, appalesano le violazioni di cui la ricorrente si duole con il motivo di ricorso.

Dalla consultazione dei verbali effettuata dal rappresentante della Associazione ricorrente presso l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, è emerso, infatti, che la FASTED Caltanissetta, in relazione ai punteggi sub a) in termini di impatto, del decreto in GURS, ha riportato le seguenti valutazioni:

voce 1) rapporto costi sostenuti/benefici generati: 7;

voce 2) grado di fattibilità/raggiungibilità degli obiettivi prospettati: 7;

voce 3) durabilità del progetto, quindi la capacità dell'iniziativa proposta di prefigurare l'avvio di processi atti ad estendere i benefici prospettati per l'utenza su un periodo pluriennale: 8;

voce 4) “ampiezza” del progetto e quindi la capacità dello stesso -a parità di condizioni- di servire un'utenza maggiore: 7;

voce 5) “sostenibilità” del progetto, quindi la capacità dell'iniziativa di avviare processi atti a generare condizioni e risorse che possano prefigurare in futuro il minor ricorso a contribuzioni finanziarie esterne (specialmente di natura pubblica) e in maggior misura all'autofinanziamento: 5;

voce 6) al contempo preservando i livelli occupazionali della struttura ove ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi collegati all'iniziativa presentata: 8.

Il punteggio finale conseguito da FASTED Caltanissetta, considerati i criteri

di valutazione sub a) e b) previsti dal decreto dell'08/06/2021 pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 2021, Parte I, come poc'anzi detto è risultato essere pari a 84.

Di contro, per come risultante *per tabulas*, risulta che alle associazioni alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a quello conseguito da FASTED Caltanissetta, e che non avevano la c.d. Priorità per Legge Regionale (invece posseduta dalla ricorrente), è stato tuttavia assegnato un contributo maggiore, e ciò anche mettendo a raffronto il contributo richiesto da ciascuna associazione e il contributo proposto dalla Commissione.

Nello specifico, si nota, fra le altre, che la LILT Agrigento, pur non avendo priorità per legge regionale, e pur avendo ottenuto un punteggio totale pari a 76 (dunque inferiore a quello ottenuto dalla ricorrente) a fronte di un contributo richiesto di € 71.725,78, ha avuto un contributo proposto di € 20.000,00 (per FASTED è stato proposto un contributo di € 7.000,00) e un contributo assegnato di € 5.189,31 (a FASTED è stato assegnato un contributo di € 1.816,26).

Stesso discorso può farsi comparando i risultati conseguiti da ATES Onlus che, pur non avendo priorità per legge regionale e pur avendo conseguito un punteggio totale pari a 72 a fronte di un contributo richiesto di € 60.000,00, ha ottenuto un contributo proposto di € 12.000,00 e un contributo assegnato di € 3.113,59; ed anche comparando il risultato conseguito dall'Associazione VIVI SANO Onlus (punteggio uguale ad 80, contributo richiesto € 129.000,00, contributo proposto € 50.000,00, assegnato € 12.973,27).

Quanto, invece, alle consorelle FASTED operanti nelle altre province siciliane, che hanno ottenuto punteggio e contributo proposto ed assegnato maggiori rispetto alla ricorrente, va, intanto, evidenziato che i progetti presentati da ciascuna di esse, sono pressoché identici a quello presentato da FASTED Caltanissetta, differenziandosi solo per il contributo richiesto, solitamente calcolato in proporzione al numero di associati. Raffrontando, poi, le voci della tabella, si nota, fra le altre, che FASTED Catania, presentando un progetto analogo a FASTED Caltanissetta, e richiedendo un contributo di € 55.020,00 (di poco inferiore a quello richiesto dalla ricorrente) ha ottenuto un punteggio di 85, un contributo proposto di € 15.000,00 (più del doppio di quello proposto per FASTED Caltanissetta), ed un contributo assegnato di € 3.891,98 (anche questo maggiore più del doppio di quello assegnato alla Associazione nissena).

Ed ancora, raffrontando i contributi assegnati alla consorelle FASTED, possiamo notare come la percentuale di contributo assegnato rispetto a quello chiesto oscilla tra il 5% (FASTED Palermo) e il 7,76% (FASTED Lentini); se però calcoliamo la medesima percentuale per FASTED Caltanissetta, notiamo come la stessa si abbassi addirittura al 3,15%.

Consideriamo, ancora il punteggio e il contributo ottenuto da FASTED Caltanissetta nel 2020: a fronte di un progetto presentato, identico a quello presentato per il 2021, con identico contributo richiesto, ed a fronte di identici criteri di valutazione previsti nei decreti precedenti, la medesima conseguiva un punteggio complessivo pari ad 87, un contributo proposto pari ad €

23.000,00 ed un contributo assegnato di € 6.429,64. Peraltro, non sfuggerà al Giudicante che nel 2020, a tutte le consorelle FASTED (compresa FASTED Caltanissetta) è stato assegnato il medesimo punteggio (87), e che il contributo assegnato è stato calcolato, rispetto al contributo richiesto, in percentuale pressoché identica per tutte e pari all'11% (FASTED CL = 11,23%; FASTED Lentini = 11,22%; FASTED Gela = 11,01%; FASTED SR = 11,39%; FASTED CT = 11,23%; FASTED PA = 11,03%; FASTED RG = 11,12%).

Ed allora, appare, *ictu oculi*, ancor più irragionevole, illogica, arbitraria, la spesa stimata congrua dalla Commissione per l'istruttoria e la valutazione nominata per l'esercizio 2021 e pari a € 7.000,00 (a fronte della richiesta di € 57.505,00), se si considerano le stime fatte in favore delle altre FASTED, e le stime compiute dalla Commissione costituita per l'esercizio del 2020, nonché se si considerano i parametri di valutazione fissati dall'avviso di manifestazione di interesse per l'esercizio 2021, che sono rimasti identici a quelli fissati per l'esercizio 2020.

Si pongono infine, le ulteriori, seguenti osservazioni:

dalla visione degli atti relativi alla procedura per l'ottenimento dei contributi, per i quali è stata anche presentata richiesta ufficiale di accesso agli atti e richiesta di copia dei verbali relativi alle associazioni che hanno avuto assegnato il contributo, FASTED Caltanissetta ha potuto appurare che, in riferimento alla voce 5) della “sostenibilità” del progetto, quindi la capacità dell'iniziativa di avviare processi atti a generare condizioni e risorse che

possano prefigurare in futuro il minor ricorso a contribuzioni finanziarie esterne (specialmente di natura pubblica) e in maggior misura all'autofinanziamento, ha ottenuto un punteggio pari a 5, mentre le altre FASTED hanno riportato un punteggio tra 7 e 9. Ora, se consideriamo quanto chiesto dall'Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse al punto 5) della lett. a), sezione relativa all'attribuzione dei punteggi, ancor più incomprensibile risulta la valutazione data al progetto presentato dalla ricorrente; invero, dalla documentazione allegata alla manifestazione d'interesse presentata, emerge la capacità della ricorrente di autofinanziarsi nonché di essere in grado di garantire, anche in una prospettiva di lungo termine, il progetto presentato. Depongono, ancora, a favore della FASTED di Caltanissetta, gli anni di presenza ormai ininterrotta sul territorio (locale, provinciale, e extra provinciale), la continuità nel portare avanti gli scopi statutari, l'ottima gestione delle risorse che hanno sempre prodotto bilanci in ordine ed in avanzo (si veda l'ultimo); ma tutto ciò non le ha evitato di conseguire l'esiguo risultato oggi contestato.

* * *

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4 C.P.A.**

Alla luce di quanto su esposto, l'odierna ricorrente chiede a codesto Ecc.mo TAR di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41, comma 4, C.p.A., alla notifica del suesteso ricorso per pubblici proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, se del caso, anche tramite la pubblicazione sul

sito internet dell'Amministrazione resistente.

Considerato che le censure contenute in ricorso interessano tutte le associazioni inserite nella tabella finale oggi impugnata, si ritiene necessario richiedere di procedere alla notifica nei confronti di tutti i controinteressati, al fine di integrare il contraddittorio. Con riferimento alle modalità di notificazione, in ragione del numero dei controinteressati, considerato che l'effettuazione delle notifiche individuali nei modi ordinari sarebbe resa difficile ed onerosa, tenuto altresì conto della difficoltà nel reperire gli indirizzi di posta elettronica certificata delle associazioni, dal momento che i predetti indirizzi non sono presenti nei pubblici registri di posta elettronica certificata, si richiede che venga autorizzata la notifica per pubblici proclami, di cui all'art. 41, co. 4 C.p.A., fissando le forme, i modi e i tempi entro cui ciò debba avvenire, autorizzando anche la notifica per pubblici proclami via web.

Per quanto sopra dedotto e per quanto ancora deducibile, la FASTED Caltanissetta Onlus, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, siccome rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA

**L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA -SEDE DI PALERMO-**

- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti o che venga ordinato

all'Assessorato convenuto, la produzione dei verbali di valutazione redatti dalla Commissione all'uopo nominata dal D.A.S.O.E., riguardanti tutte le Associazioni che hanno riportato un punteggio utile ad ottenere il contributo di cui all'Avviso sì da potere confrontare le manifestazioni d'interesse e conoscere perlomeno i punteggi distribuiti secondo ciascuna delle voci di valutazione di cui alle lettere a) e b) dell'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse pubblicato in G.U.R.S. n. 26 del 18/06/2021, Parte I.

- Nel merito, pronunciare l'annullamento del provvedimento impugnato e di ogni altro atto e/o provvedimento ai medesimi preordinato, connesso e conseguente, emettendo ogni conseguenziale pronuncia atta al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto a ottenere il contributo richiesto, correttamente determinato.

- con vittoria di spese e compensi.

Si depositano i seguenti documenti:

- Statuto Fasted Caltanissetta ETS;
- verbale assemblea FASTED Caltanissetta di conferimento incarico;
- D.D.G. n. 1216 del 02/12/2021, dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con allegata tabella A;

G.U.R.S. n. 26 del 18/06/2021, Parte I;

- decreto di nomina della Commissione per la definizione dell'istruttoria ex art. 128 co. 1 L.R. 11/2010- anno 2021;

- manifestazione di interesse presentata da FASTED Caltanissetta per l'esercizio 2021;
- manifestazione di interesse presentata da FASTED Caltanissetta per l'esercizio 2020;
- richiesta FASTED di accesso agli atti del 14/12/2021;
- comunicazione di risposta alla richiesta di accesso agli atti dell'Assessorato alla Salute -D.A.S.O.E.-;

Si dichiara che il presente ricorso, per l'oggetto trattato, sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Caltanissetta/Palermo, 29/01/2022

Avv. Filippo Calà